

R.G. n. 2738/2019

TRIBUNALE DI VICENZA

SEZIONE PRIMA

Nel procedimento promosso da:

Attore

contro

BANCA

Convenuto

Il Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/12/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto che non meriti accoglimento l'istanza svolta dagli oppositori ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge;

ritenuto per contro che sia ammissibile l'istanza attorea di espletamento di C.T.U. contabile, la quale, alla luce delle difese svolte da entrambe le parti, dovrà essere chiamata a rispondere al seguente quesito, con esclusivo riferimento al rapporto negoziale afferente al conto corrente n.

inclusi i contratti (di affidamento, sconto anticipi o altro) ad esso correlati ed escluso invece il contratto di mutuo che è stato parimenti azionato monitoriamente dalla Banca opposta:

“Il CTU, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, eseguita ogni necessaria verifica tecnico contabile:

A) qualifichi e riepiloghi schematicamente i rapporti contrattuali oggetto delle indagini peritali;

B) verifichi se è stata prodotta documentazione completa dei rapporti oggetto di causa (quindi tutti i contratti e gli estratti conto completi fin dall'inizio del rapporto) e in caso negativo, sempre compiendo le verifiche demandate ai successivi punti secondo il c.d. metodo analitico:

1. se non è stata prodotta la scrittura contrattuale iniziale ricostruisca le movimentazioni del conto sulla base degli estratti conto disponibili e ricalcoli il saldo finale espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni e altri oneri non pattuiti e ricalcolando sugli importi dovuti sia a debito sia a credito i soli interessi al tasso legale fino alla data di estinzione del rapporto oppure fino al momento in cui sia intervenuta una pattuizione scritta delle condizioni applicabili;

2. se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali, essendo onerata della prova la Banca, mantenga il primo saldo disponibile se positivo e, se negativo, lo consideri pari a zero (c.d. "saldo zero" del primo estratto conto prodotto);

3. se la documentazione contabile risulta incompleta in periodi intermedi:

- tenga conto esclusivamente dei periodi documentati e, qualora l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo positivo lo mantenga, **qualora invece rechi saldo negativo applichi il "saldo zero", escludendo quindi l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato;**

- ai fini di cui sopra, intenda per "periodo documentato" quello per cui sia disponibile una serie continua di estratti conto (irrilevante restando la mancanza di un solo estratto conto trimestrale nel periodo), senza considerare l'eventuale produzione di e/c scalari;

C) accerti e riferisca se e in che misura gli interessi (distinguendo tra interessi corrispettivi e moratori) addebitati in concreto dalla Banca nel rapporto oggetto di causa, trovano fonte giustificativa in pattuizioni scritte intervenute tra le parti e sottoscritte dal cliente, a tal fine:

1. verificando se sono stati applicati interessi in misura ultralegale non previamente pattuita per iscritto o se sono stati applicati in concreto interessi passivi in misura difforme da quanto pattuito;

2. ricalcolando gli interessi passivi di cui sia stata appurata la mancata o indeterminata pattuizione per iscritto con applicazione (dalla data di apertura del rapporto fino a quando non sia intervenuta una variazione unilaterale del tasso, legittimata dalla contrattualizzazione dello *jus variandi* ed esercitata correttamente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.):

- del tasso legale in caso di contratti stipulati prima del 9.7.1992 (data dell'entrata in vigore della Legge n. 154/1992);

- del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. nel testo antecedente il D.Lgs. n. 141/2010, in caso di contratti stipulati tra il 9.7.1992 e il 2.1.2011;

- del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010, per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011;

D) accerti e riferisca se e in che misura gli oneri (ossia tutte le spese, valute e commissioni varie, escluse imposte e tasse), addebitati in concreto dalla Banca nei rapporti oggetto di causa, trovano fonte giustificativa in pattuizioni scritte intervenute tra le parti e sottoscritte dal cliente, a tal fine:

1. individuando ed indicando le eventuali voci applicate in concreto ma non pattuite per iscritto, oppure in concreto applicate in modo difforme da quanto pattuito per iscritto;
2. verificando e riferendo se le condizioni economiche applicate in concreto, laddove pattuite per iscritto (in documenti contrattuali sottoscritti dal cliente e prodotti in causa), risultino altresì per iscritto pattuite in modo determinato o determinabile, con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti per il loro esatto calcolo;

E) verifichi se e in quali termini nei rapporti oggetto di causa abbia trovato previsione scritta e attuazione un regime di uguale capitalizzazione periodica degli interessi creditori e debitori, tenendo in considerazione sia la data dei contratti che contengono la clausola dell'anatocismo (rispetto alla data del 22.4.2000 di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000) sia le varie modifiche dell'art. 120 T.U.B. che si sono succedute fino all'attualità, e per l'effetto:

- 1) in caso di contratti anteriori al 22.4.2000 (con conseguente nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi ex art. 1284 c.c.) proceda al conteggio del saldo depurandolo dell'anatocismo applicato fino a quando la Banca non abbia adeguato il contratto alla sopravvenuta normativa menzionata entro il 30.6.2000 e **rammentando che l'adeguamento non è efficace se disposto dalla banca unilateralmente con mera comunicazione inviata al cliente, in quanto occorre una clausola integrativa sottoscritta dal cliente (Cass. n. 26779/2019);**
- 2) in caso di contratti successivi al 22.4.2000, indichi specificamente la clausola che prevede la pari periodicità degli interessi attivi e passivi e verifichi se in concreto la banca abbia applicato correttamente la previsione contrattuale, in caso contrario procedendo al conteggio del saldo depurandolo dell'eventuale anatocismo illegittimamente applicato;
- 3) in caso di contratti successivi all'1.1.2014, elimini la capitalizzazione degli interessi passivi sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3.8.2016 e verifichi, per il periodo successivo, se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste all'art. 4 e all'art. 5 e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 citato, in caso affermativo applicando il regime di capitalizzazione così approvato e in caso negativo eliminando ogni capitalizzazione; indichi separatamente gli importi da espungere riferiti al periodo dall'1.1.2014 all'entrata in vigore della delibera CICR del 3.8.2016 e gli importi relativi al periodo successivo;

F) alla luce dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca, individui la prima rimessa solutoria anteriore al 15.4.2009 (assumendo, per la distinzione tra i versamenti effettuati da parte attrice aventi natura solutoria da quelli aventi natura ripristinatoria, i criteri indicati da Cass. SS.UU. n. 24418/2010) ed effettui le valutazioni di cui ai punti precedenti solo a partire dalla data di tale rimessa in avanti, assumendo a tale data il saldo rettificato desunto dall'espunzione degli addebiti *ut supra* illegittimi (Cass. n. 9141/2020);

G) rediga conclusivamente il conteggio o, se ritenuto necessario ed opportuno, i conteggi del saldo di dare e avere tra le parti in causa, specificando voce per voce gli importi da decurtare o addebitare e indicando altresì il risultato finale di tutte le operazioni compiute;

H) tenti la conciliazione delle parti e ne riferisca gli esiti nella relazione peritale"

P.Q.M.

nomina C.T.U. il Dott.

fissa per il conferimento dell'incarico e per il giuramento di rito l'udienza del 5.2.2021 ore 11.15, precisando che tale udienza si terrà con le modalità cartolari di cui all'art. 221, c. 4, D.L: 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, con l'effetto che le parti e il C.T.U. non dovranno presentarsi in aula in occasione della suindicata udienza, ma dovranno depositare telematicamente entro l'1.2.2021 rispettivamente, quanto alle parti, brevi note di udienza contenenti la nomina dei C.T.P. e le eventuali osservazioni al quesito peritale suesteso nella parte motiva del presente provvedimento nonché, quanto al C.T.U., il modulo di giuramento allegato al presente provvedimento, debitamente compilato.

Si comunichi alle parti e al C.T.U. nominato.

Vicenza, 22/12/2020

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo